

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministro della salute;

Vista la normativa internazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, la direttiva n. 95/46/Ce del 24 ottobre 1995;

Visto l'articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita";

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il Ministro della salute ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di decreto recante l'istituzione del registro nazionale delle strutture autorizzate ad applicare le tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito delle tecniche medesime, da adottare in attuazione dell'articolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n. 40.

Il parere tiene conto degli elementi di valutazione forniti dal Ministero della salute a seguito dei quali, il 20 luglio u.s., è stato sottoposto per l'esame un nuovo schema di decreto.

OSSERVA:

Lo schema attua la legge n. 40/2004 nella parte in cui istituisce il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati (art. 11, comma 1, l. n. 40/2004).

Responsabile dell'attuazione e del funzionamento del registro sarà l'Istituto superiore di sanità, indicato espressamente nello schema quale titolare del trattamento dei dati personali che vi saranno registrati (artt. 1, comma 2, e 3, comma 1, dello schema).

Per quanto riguarda dati personali relativi a soggetti identificati o identificabili, lo schema prevede che nel registro siano registrati solo dati personali relativi alle strutture autorizzate all'applicazione delle predette tecniche, necessari al loro censimento, e quelli concernenti le relative autorizzazioni di legge, il cui conferimento è obbligatorio.

(*) [doc. web n. 1151435]

Al riguardo, non vi sono rilievi di fondo da formulare (artt. 18 e 19 del Codice; art. 11, comma 1, l. n. 40/2004; art. 1, commi 3 e 5, lett. a) e b), dello schema). È, peraltro, necessario specificare nell'allegato tecnico che il riferimento al personale operante presso le strutture ("personale medico", "personale laboratorio di biologia", "medico anestesista", "infermieristico", "amministrativo") attiene solo al dato numerico, non dovendo essere indicati in questa sede anche i dati identificativi dei singoli dipendenti interessati (all. 1, "set anagrafico della struttura"). Ciò, in linea con quanto previsto nell'allegato 2, che contiene anch'esso solo dati anonimi numerici.

Lo schema prevede, inoltre, che possano essere raccolti, comunicati o diffusi anche altri dati, relativi alle coppie che accedono alle predette tecniche, agli embrioni ed ai nati. Si tratta, però, solo di dati in forma anonima anche aggregata, e di eventuali altri dati raccolti in via sperimentale, ma anch'essi solo anonimi (art. 11, comma 3, l. n. 40/2004; artt. 3, 11 e 22, comma 3, del Codice; settimo periodo del preambolo, art. 1, commi 3 e 5, lett. c), e all. 2 dello schema).

Anche a tale riguardo non vi sono rilievi generali da formulare. Risulta, peraltro, necessario coordinare sul piano formale il settimo e l'ottavo periodo del preambolo del decreto, inserendo anche in quest'ultimo periodo, dopo la parola "dati", le parole "anonimi anche aggregati,".

Riservandosi di valutare le modalità di raccolta e di conservazione dei dati nel registro, l'individuazione dei soggetti autorizzati alla consultazione dei dati registrati e le relative modalità di accesso, in occasione dell'ulteriore parere da formulare su un altro provvedimento di cui è prevista l'adozione (art. 4 dello schema), il Garante esprime parere favorevole sull'odierno schema di decreto, a condizione che vengano apportate le modifiche sopra indicate.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

esprime parere favorevole nei termini di cui in motivazione.

Roma, 26 luglio 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministro degli affari esteri;

Vista la normativa internazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, la direttiva n. 95/46/Ce del 24 ottobre 1995;

Visto l'articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Visto il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 2252/2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio;

Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di passaporti;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO:

Lo schema di decreto in esame, trasmesso dal Ministro degli affari esteri per il prescritto parere, concerne l'adozione di un nuovo passaporto ordinario elettronico, contenente dati biometrici del titolare, in ottemperanza agli obblighi fissati in sede comunitaria con l'approvazione del regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 2252/2004 del 13 dicembre 2004, nonché della decisione della Commissione C(2005)409 del 28 febbraio 2005 volta a stabilire le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri.

OSSERVA:

Lo schema individua, nel preambolo, la necessità di aggiornare il modello del passaporto ordinario italiano con riferimento, da un lato, all'introduzione della normativa comunitaria richiamata (la quale ha definito un modello uniforme di passaporto per gli Stati membri dell'Unione europea, individuandone le caratteristiche) e, dall'altro, alla legge 31 marzo 2005, n. 43 (la quale, all'articolo 7-*vicies*, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2006 il passaporto su supporto cartaceo sia sostituito dal passaporto elettronico, secondo il modello uniforme definito in sede comunitaria).

Lo schema di decreto prevede che le nuove prescrizioni di carattere generale relative ai passaporti debbano essere riferite anche ai passaporti "speciali", quali quelli diplomatici e di servizio. Conseguentemente, le prescrizioni relative all'utilizzo di dati biometrici individuate

(*) [doc. web n. 1153396]

nel medesimo schema si applicheranno anche ai passaporti di cui al decreto del Ministero degli affari esteri del 5 aprile 2005, che integra il decreto 23 dicembre 2004, n. 1679-bis, relativo all'istituzione di un nuovo modello di passaporto diplomatico.

Le previsioni dello schema di decreto che riguardano le caratteristiche di sicurezza del passaporto, nonché le modalità di raccolta e conservazione dei dati biometrici, rispettano il principio di finalità nell'utilizzo di tali dati. È infatti espressamente previsto che i dati biometrici raccolti (l'immagine del volto e le impronte degli indici delle due mani) siano inseriti in un chip integrato nel passaporto e che, per la verifica dell'autenticità del documento e dell'identità del titolare, quando la legge prevede che siano necessari il passaporto o altro documento di viaggio, l'utilizzo dei dati biometrici contenuti nel chip al fine indicato avverrà "attraverso elementi comparativi direttamente disponibili" (art. 2 dello schema di decreto).

Tale espressione –che pure corrisponde ad un'analogia disposizione del regolamento n. 2252/2004 (art. 4, paragrafo 3, lettera b))– non chiarisce inequivocabilmente che non si procederà alla raccolta e alla conservazione dei dati biometrici in una banca di dati centralizzata.

A tale riguardo un chiarimento appare quindi necessario, integrando tale previsione con la specificazione che i dati biometrici raccolti ai fini del rilascio del passaporto non saranno, appunto, conservati in banche di dati.

Riservandosi di formulare in separata sede, e comunque prima che inizi l'effettiva emissione del nuovo modello di passaporto, prescrizioni in ordine alle modalità di raccolta ed utilizzo dei dati biometrici in esame, nonché alle collegate misure di sicurezza da garantire anche in relazione al supporto utilizzato, il Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto a condizione che lo schema sia integrato nei termini descritti.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

esprime parere favorevole sullo schema di decreto, nei termini di cui in motivazione.

Roma, 26 luglio 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminate le segnalazioni presentate da interessati e da associazioni di consumatori, relative al trattamento di dati personali nell'ambito della fornitura di autoservizi pubblici non di linea con riguardo alle operazioni svolte da soggetti che raccolgono richieste di corse taxi;

Vista la normativa internazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, la direttiva n. 95/46/Ce del 24 ottobre 1995;

Visto l'articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Visti gli artt. 85 e 86 del d.lg. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e la legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea);

Visti gli elementi acquisiti e ritenuta la necessità di prescrivere, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. *c*) e *d*), del Codice, misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati al fine di conformare il trattamento dei dati personali alle disposizioni vigenti, e di vietare i trattamenti illeciti oggetto di segnalazioni;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO:**1. Trattamento di dati da parte dei soggetti che gestiscono servizi radiotaxi**

Sono pervenute a questa Autorità segnalazioni da parte di singoli e di associazioni per la tutela dei diritti dei consumatori, concernenti il trattamento di dati personali della clientela effettuato da soggetti che forniscono servizi radiotaxi. Questi ultimi raccolgono (generalmente per via telefonica) richieste di corse taxi nell'interesse dei titolari di licenza (art. 7 l. n. 21/1992) e, a tal fine, registrano alcuni dati, di regola limitati al solo indirizzo di prelievo.

Non di rado, però, vengono richiesti all'interessato anche un numero di telefono (fisso o mobile) e, talvolta, anche il suo nominativo, in particolare ove venga prenotata una corsa per un tempo differito (anche al fine di effettuare al cliente una chiamata di conferma, o avvertire circa ritardi o arrivi sul luogo indicato).

In talune circostanze, il *cd.* indirizzo di prelievo ed eventualmente il nominativo del cliente vengono ricavati, senza rivolgere al medesimo un'espressa richiesta, associando anche in modo automatizzato il numero telefonico ad informazioni ricavate da elenchi pubblici.

In altri casi, i dati raccolti al momento del primo contatto, concernenti il numero telefonico e l'indirizzo del cliente (e, seppur di rado, anche il suo nominativo), vengono registrati

(*) [doc. web n. 1151997]

per prestare il servizio in modo più sollecito (essendo l'indirizzo di prelievo preregistrato).

In ulteriori altri casi, vengono raccolte informazioni aggiuntive relative a comportamenti tenuti dal cliente, con particolare riguardo alla sua assenza presso l'indirizzo di prelievo e/o al mancato pagamento della corsa. Questa specifica raccolta di dati è preordinata ad individuare e/o contattare in seguito il cliente per ottenere il pagamento della corsa o per perseguire ulteriori finalità non riferibili alla sola esecuzione del contratto (finalità consistenti, in particolare, nel negare una successiva prestazione richiesta al medesimo servizio radiotaxi).

Dagli elementi acquisiti in atti, emerge che non è sempre prevista una cancellazione automatica dei dati, e che gli stessi sono talvolta conservati a lungo, anche per un biennio. La raccolta e la prolungata conservazione dei dati da parte del gestore del servizio radiotaxi avvengono comunque, di regola, all'insaputa degli interessati, in particolare per quanto riguarda le finalità diverse da quelle direttamente collegate all'esecuzione della prestazione.

Sotto altro profilo, è emersa anche l'eccedenza e non pertinenza dei dati raccolti rispetto a quelli reputati necessari per prestare il servizio richiesto dal cliente (ossia, di regola, il solo indirizzo di prelievo e non anche l'indirizzo di destinazione).

Al fine di conformare i trattamenti effettuati nell'ambito dei servizi radiotaxi alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, tenendo conto delle finalità perseguite e delle circostanze rappresentate in concreto, il Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive ai titolari del trattamento l'adozione delle misure e degli accorgimenti a garanzia degli interessati di seguito specificamente indicati, e vieta il trattamento illecito dei dati.

2. Finalità del trattamento; pertinenza e non eccedenza dei dati

L'attività di radiotaxi, nelle sue diverse forme, può comportare un trattamento di dati personali.

Fuori dei casi in cui venga fornito il solo indirizzo di prelievo, viene posto in essere un trattamento di dati personali relativo a soggetti identificati o identificabili, quando l'indirizzo stesso è ad esempio associato al dato nominativo di un cliente o ad un numero di utenza telefonica.

Ciò comporta l'applicazione della disciplina contenuta nel Codice (art. 4, comma 1, lett. b)). Tale trattamento deve quindi svolgersi nel rispetto dei principi di finalità, necessità, liceità e correttezza, proporzionalità e qualità dei dati (artt. 3 e 11). In caso di inosservanza di tali principi, i dati personali trattati non possono essere utilizzati (art. 11, comma 2).

Il gestore del servizio radiotaxi, titolare del trattamento, può raccogliere solo i dati personali pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità principale legittimamente perseguita, che consiste nel mettere in contatto il cliente con il taxi indicato per effettuare la corsa (art. 11, comma 1, lett. b)).

In particolare, oltre all'indirizzo di prelievo, possono essere trattati, quando ciò sia necessario per dare attuazione al rapporto contrattuale agevolando l'esatta esecuzione della prestazione, i dati relativi al nominativo del cliente ed al suo recapito telefonico (fisso o mobile). In alcune situazioni, tali informazioni possono, infatti, rendersi necessarie, ad esempio, per segnalare una sopravvenienza (quale la sostituzione del taxi o il suo arrivo anticipato o ritardato) o, con specifico riferimento alla raccolta del nominativo, per assicurarsi che il servizio venga reso solo a chi lo abbia effettivamente richiesto (anziché a persona diversa).

Presso il servizio radiotaxi, non possono in ogni caso formare oggetto di registrazione, trattandosi di informazioni non pertinenti, i tragitti effettuati dalla clientela. Fatta salva l'esigenza di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (trattando i dati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento), nello svolgimento del servizio radiotaxi non possono inoltre essere trattati i dati personali della clientela inerenti ad eventuali inadempimenti loro attribuiti; non possono essere altresì regi-

strati, oltre il tempo strettamente necessario a rispondere ad eventuali contestazioni, informazioni relative all'assenza del cliente presso l'indirizzo di prelievo indicato.

I trattamenti da ultimo indicati sono infatti collegati ad una finalità diversa ed ulteriore rispetto a quella volta a rendere possibile il trasporto della clientela, la sola per la quale il gestore del servizio radiotaxi può raccogliere lecitamente i dati. Infatti, i dati personali “devono essere raccolti e registrati per scopi determinati espliciti e legittimi ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi” (art. 11, comma 1, lett. *b*): tale compatibilità non sussiste nel caso di specie –come peraltro confermato dagli elementi in atti– posto che i dati così raccolti vengono utilizzati al fine di valutare se rendere o meno in futuro il medesimo servizio al cliente in relazione al quale vengono ascritti gli inadempimenti appena menzionati. Condotta, questa, illegittima alla luce dei principi di protezione dei dati personali ed altresì contraria all'espreso precetto contenuto nell'art. 2, comma 2, della legge n. 21/1992 secondo il quale “all'interno delle aree comunali o comprensoriali [...] la prestazione del servizio è obbligatoria”.

I dati personali –dei quali non sia più necessaria la conservazione in relazione all'esecuzione del servizio offerto al cliente (sia esso quello principale e/o quello aggiuntivo)– devono essere cancellati o trasformati in forma anonima (ad esempio, per utilizzarli in valutazioni da effettuarsi in forma aggregata volte a migliorare la gestione del servizio), una volta esauriti gli specifici scopi per i quali sono stati richiesti (art. 11, comma 1, lett. *e*), del Codice), salva l'osservanza di eventuali puntuali obblighi di legge che eventualmente ne legittimino un'ulteriore conservazione.

Resta fermo che, quando per far eseguire la singola corsa è necessario raccogliere dati personali, questi ultimi possono essere conservati dal titolare del trattamento solo per il periodo di tempo necessario a perseguire scopi non incompatibili con detta finalità (quali, ad esempio, la restituzione di oggetti smarriti dal cliente o la gestione di eventuali contestazioni connesse all'esecuzione della prestazione).

La conservazione per tali finalità non può eccedere il termine di trenta giorni.

Dalle considerazioni svolte, ed in applicazione dei principi contenuti negli artt. 3 e 11 del Codice, deriva infine che, con riguardo alle sopra evidenziate finalità legittimamente perseguibili, i sistemi informativi impiegati dal titolare del trattamento devono essere configurati, già in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo di dati identificativi dei clienti; del pari, devono essere predisposti meccanismi di cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine definito secondo i criteri sopra indicati, a prescindere da eventuali richieste degli interessati.

3. Informativa agli interessati e modalità semplificate

La disciplina di protezione dei dati attribuisce particolare rilevanza alla circostanza che i trattamenti di informazioni personali non si svolgano all'insaputa dell'interessato.

Questo principio generale, riaffermato dal Codice (art. 11, comma 1, lett. *b*) secondo il quale i dati personali devono essere raccolti e registrati per scopi determinati ed espliciti, trova puntuale concretizzazione nell'ulteriore precetto nel quale vengono indicate le informazioni che devono essere fornite all'interessato in relazione ai trattamenti di dati personali a lui riferiti (art. 13 del Codice).

Le informazioni rese con l'informativa devono enunciare chiaramente, accanto alle modalità impiegate nel trattamento, le finalità perseguite e la tipologia di dati personali utilizzati per ciascuna di esse, nonché la facoltà riconosciuta agli interessati di avvalersi dei diritti di cui all'art. 7 del Codice. È altresì necessario indicare, anche per categorie, i soggetti cui siano eventualmente comunicati i dati e coloro i quali possano venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento (art. 13, comma 1, lett. *d*).

Tenuto conto della peculiarità del mezzo trasmissivo utilizzato (ossia, di regola, il telefono) e della natura del servizio reso, che più di altri richiede di essere svolto con la massima celerità (anzitutto nell'interesse della clientela), i singoli gestori dei servizi radiotaxi

potranno rivolgere a questa Autorità una motivata richiesta volta a rendere lecitamente utilizzabile un'informativa semplificata, resa al telefono in sede di prenotazione del servizio e mediante un sintetico avviso consultabile sul taxi (art. 13, comma 3, del Codice).

Il gestore, anche avvalendosi dei tempi di attesa in linea del cliente, potrebbe infatti ricorrere a testi preregistrati sintetici, purché chiari, utilizzando formule del tipo: "...taxi utilizzerà i suoi dati solo per svolgere il servizio richiesto. Nel taxi troverà ulteriori precisazioni."

In tal caso l'informativa semplificata resa telefonicamente deve essere integrata con un testo contenente tutti gli elementi menzionati nell'art. 7 del Codice, resa all'interno del taxi, in particolare mediante affissione (e redatta eventualmente avvalendosi del modello allegato alla presente decisione).

Il Garante autorizza tutti i titolari del trattamento che gestiscono servizi radiotaxi (anche quelli non interessati dal presente procedimento) ad avvalersi delle sopra indicate modalità semplificate per rendere l'informativa agli interessati nei termini di cui al seguente dispositivo, utilizzando il modulo disponibile sul sito *web* dell'Autorità all'indirizzo www.garanteprivacy.it.

4. Consenso al trattamento

Poiché la raccolta e il successivo trattamento dei dati della clientela, preordinati alla esecuzione della singola prestazione di trasporto richiesta, sono indispensabili per eseguire gli "obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato", il consenso al trattamento dei dati dell'interessato non è necessario per l'ordinaria prestazione di tale servizio (art. 24, comma 1, lett. *b*), del Codice).

Ogni altra finalità del trattamento che comporti un'ulteriore conservazione dei dati personali raccolti (ad esempio, fornire, anche su registrazione o abbonamento, servizi o comodità aggiuntive rispetto alla singola corsa di volta in volta richiesta; compiere ricerche di mercato, operazioni di marketing o profilazioni, ecc.) necessita, invece, del consenso specifico, informato e distinto da parte del cliente (art. 23 del Codice). Tale consenso, reso anche oralmente, deve essere documentato per iscritto a cura del titolare del trattamento.

5. Ulteriori adempimenti

Al di là delle misure necessarie per conformare i trattamenti di dati personali effettuati, restano fermi gli adempimenti che, in generale, la legge prescrive ai titolari del trattamento. Ci si riferisce, in particolare:

- a) agli obblighi relativi all'adozione delle misure anche minime di sicurezza (artt. 31-35 e Allegato B) del Codice;
- b) alla selezione dei soggetti che, in qualità di incaricati o responsabili del trattamento, sono autorizzati a compiere operazioni di trattamento sulla base dei compiti assegnati e delle istruzioni impartite (artt. 29 e 30 del Codice);
- c) all'obbligo dei titolari del trattamento di adottare le misure necessarie per agevolare l'esercizio dei diritti degli interessati e il relativo tempestivo riscontro (art. 10, comma 1, del Codice).

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

- a) accertata, nei termini di cui in motivazione, l'illiceità del trattamento effettuato, vieta ai titolari del trattamento di cui in atti, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. *d*), del Codice, la prosecuzione delle operazioni di trattamento di dati personali effettuate in violazione dei principi contenuti nel Codice;
- b) prescrive, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. *c*), del Codice, ai medesimi titolari del trattamento di cui al punto a), nei termini di cui in motivazione, le misure necessarie indicate nel presente provvedimento al fine di conformare il trattamento alle disposizioni vigenti;
- c) invita, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 157, 164 e 168 del Codice, i titolari del trattamento indicati negli atti a comunicare al Garante, entro e non oltre il 30 ottobre 2005, che i trattamenti di dati da essi effettuati sono conformi alle prescrizioni del pre-

sente provvedimento, indicando ogni informazione utile al riguardo ed allegando la pertinente documentazione;

d) autorizza, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice, previa specifica e motivata richiesta in tal senso indirizzata al Garante, tutti i soggetti che gestiscono il servizio radiotaxi ad effettuare l'informativa in conformità alle modalità semplificate descritte in motivazione. Il testo dell'informativa resa al momento della chiamata e quello destinato ad essere esposto nel taxi, dovrà essere trasmesso a questa Autorità unitamente alla richiesta sopra indicata. Resta salvo il potere del Garante di esigere chiarimenti o integrazioni nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale la richiesta stessa si intende accolta.

Roma, 26 luglio 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravallotti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

ALLEGATO

SERVIZIO RADIOTAXI: COME SONO UTILIZZATI I DATI PERSONALI (art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)

Se il servizio è stato prenotato, [*indicare gli estremi identificativi del servizio radiotaxi titolare del trattamento*] può utilizzare alcuni dati connessi alla prenotazione, raccolti da chi ha chiesto il servizio o da [*indicare altra origine*].

I dati sono trattati temporaneamente, anche elettronicamente, nella misura strettamente necessaria per il servizio di trasporto [*indicare eventuali ulteriori finalità*].

Altre finalità [*descrivere sinteticamente: es. a) prestazione di servizi aggiuntivi; b) marketing; etc.*] sono perseguibili solo con l'espresso e libero consenso dell'interessato.

Non è prevista la comunicazione a terzi (oppure: alcune informazioni saranno comunicate a ... *indicare per tipologia i soggetti*).

Responsabile del trattamento è ... [*da menzionare se designato*].

L'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano; può anche chiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, opporsi al loro utilizzo.

L'istanza ai sensi dell'art. 7 del Codice va inoltrata a:

Titolare/responsabile del trattamento:

Recapiti utili (indirizzo, telefono, fax, e-mail):

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la normativa internazionale e comunitaria e il Codice in materia di protezione dei dati personali (direttive nn. 95/46/Ce e 2002/58/Ce; d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO:

1. Finalità del provvedimento

Le iniziative di propaganda elettorale, o collegate a referendum o alla selezione di candidati alle elezioni, costituiscono un momento particolarmente significativo della partecipazione alla vita democratica (art. 49 Cost.).

In vista delle prossime consultazioni il Garante richiama l'attenzione sui principali casi nei quali partiti, organismi politici, comitati di promotori e sostenitori e singoli candidati possono utilizzare dati personali per iniziative di propaganda rispettando i diritti e le libertà fondamentali degli interessati (art. 2 del Codice).

2. Dati utilizzabili senza consenso

A) Liste elettorali

Possono essere anzitutto utilizzati, senza il preventivo consenso degli interessati, i dati contenuti nelle liste elettorali che ciascun comune tiene, aggiorna costantemente e rilascia in copia anche su supporto elettronico. L'intera platea degli elettori può essere così contattata agevolmente.

Possono essere altresì utilizzati i seguenti altri elenchi e registri in materia di elettorato attivo e passivo:

- elenco degli elettori italiani residenti all'estero per le elezioni del Parlamento europeo;
- elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato a predisporre le liste elettorali, realizzato unificando i dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) e degli schedari consolari;
- elenco dei cittadini italiani residenti all'estero aventi diritto al voto per l'elezione del Comitato degli italiani all'estero (Comites);
- *cd.* liste aggiunte degli elettori di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia e che intendano esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo.

B) Altri elenchi e registri pubblici

Oltre alle liste elettorali, possono essere utilizzate per la propaganda, anche in questo caso senza il consenso degli interessati, altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici, qualora esse siano liberamente accessibili a chiunque senza limitazioni di sorta in base

(*) **G.U. 12 settembre 2005, n. 212**
[doc. web n. 1165613]

ad una specifica disposizione normativa. Occorre tuttavia rispettare le modalità eventualmente stabilite per accedere a tali fonti (*es.*, identificazione di chi ne chiede copia; accessi consentiti solo in determinati periodi) o per utilizzarle (*es.*, obbligo di indicare la fonte dei dati nel materiale di propaganda; rispetto delle finalità per le quali determinati elenchi sono resi pubblici).

C) Dati raccolti da titolari di cariche elettive e di altre funzioni pubbliche

I titolari di cariche elettive possono utilizzare le informazioni raccolte nel quadro delle relazioni interpersonali con cittadini ed elettori.

Alcune specifiche disposizioni di legge prevedono altresì che il titolare della carica elettiva possa richiedere agli uffici di fornire notizie utili all'esercizio del mandato, che possono essere utilizzate solo per finalità pertinenti a tale esercizio. L'eventuale impiego di tali informazioni per iniziative di propaganda rivolte agli interessati è pertanto consentita solo in casi particolari nei quali le iniziative stesse possano risultare in concreto obiettivamente riconducibili ad attività e compiti espletati nel corso del mandato.

È illegittima l'eventuale richiesta di ottenere dagli uffici dell'amministrazione o dell'ente la comunicazione di intere basi di dati, oppure la formazione di appositi elenchi "dedicati" da utilizzare per la propaganda fuori dai predetti casi riconducibili ad attività e compiti espletati nel corso del mandato.

Non può ritenersi parimenti consentito, da parte di soggetti titolari di altre cariche pubbliche non elettive, l'utilizzo per finalità di propaganda di dati acquisiti per svolgere i relativi compiti istituzionali.

D) Dati raccolti nell'esercizio di attività professionali e di impresa

I dati personali raccolti in quanto necessari nell'esercizio di attività professionali e di impresa per prestazioni d'opera o per fornire beni e servizi non sono utilizzabili. La finalità di propaganda non è infatti riconducibile agli scopi per i quali i dati sono raccolti.

E) Iscritti a partiti, organismi politici e comitati

Nell'ambito di partiti, organismi politici, comitati di promotori e sostenitori, si possono utilizzare lecitamente, senza un apposito consenso, dati personali relativi ad iscritti ed aderenti, nonché ad altri soggetti con cui intrattengono regolari contatti (*cf.* art. 26, comma 4, lett. *a*), del Codice).

F) Iscritti ad altri organismi associativi a carattere non politico

Altri enti, associazioni ed organismi senza scopo di lucro (associazioni sindacali, professionali, sportive, di categoria, ecc.), possono prevedere che tra i propri scopi vi siano anche le finalità di propaganda di cui al presente provvedimento che, se perseguite direttamente dai medesimi enti, organismi o associazioni, non richiedono il consenso (*cf.* artt. 24, comma, 1, lett. *b*) e 26, comma 4, lett. *a*), del Codice).

3. Fonti documentali non utilizzabili per propaganda

Alcune fonti documentali detenute da soggetti pubblici non sono utilizzabili, neanche da parte di titolari di cariche elettive, in ragione della specifica normativa che ne precluda l'acquisizione a fini di propaganda, oppure del segreto d'ufficio o della circostanza che esse sono state acquisite in base ad una normativa che ne vincola l'utilizzo. Ciò avviene ad esempio nei seguenti casi:

- archivi dello stato civile;
- anagrafe della popolazione residente, utilizzabile però per la comunicazione istituzionale di amministrazioni pubbliche;
- liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi, sulle quali sono annotati dati relativi ai non votanti e che sono utilizzabili solo per controllare la regolarità delle operazioni elettorali;
- dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista, durante operazioni elettorali;
- particolari indirizzi e dati raccolti solo per svolgere le attività istituzionali del soggetto pubblico o, in generale, per la prestazione di servizi, anche di cura.

4. Dati utilizzabili previo consenso

Con il consenso preventivo degli interessati possono essere utilizzate per iniziative di propaganda altre fonti documentali.

A) *Simpatizzanti e persone contattate*

Partiti, organismi politici, comitati di promotori e sostenitori e singoli candidati possono utilizzare lecitamente dati relativi a simpatizzanti o ad altre persone già contattate per singole iniziative o che vi hanno partecipato occasionalmente (petizioni, proposte di legge, richieste di referendum, raccolte di firme, ecc).

In questi casi, occorre però aver acquisito preventivamente il consenso scritto, trattandosi di dati sensibili. Tale consenso può essere anche manifestato una tantum.

B) *Elenchi telefonici*

Nei nuovi elenchi telefonici, cartacei ed elettronici, derivanti dalla disciplina di origine comunitaria vincolante per il legislatore nazionale, accanto ai nominativi di alcuni abbonati figurano due simboli che attestano il consenso prestato, rispettivamente, alla ricezione di posta a domicilio o di chiamate telefoniche per finalità diverse dalla comunicazione interpersonale.

In tali casi, i nominativi sono pertanto utilizzabili anche per inviare a domicilio materiale di propaganda, oppure per effettuare chiamate aventi finalità di propaganda, a seconda dei simboli apposti sull'elenco.

C) *Particolari modalità di comunicazione*

In base alla disciplina di origine comunitaria vincolante per il legislatore nazionale, alcune particolari modalità di comunicazione richiedono il consenso specifico di abbonati a servizi di comunicazione elettronica, compresi gli abbonati a servizi di telefonia mobile e gli utilizzatori di schede di traffico prepagato (invio di fax, di messaggi tipo *Sms* o *Mms*; chiamate telefoniche preregistrate; messaggi di posta elettronica).

Il consenso, che anche in questo caso può essere acquisito una tantum, deve comunque precedere la chiamata o il messaggio e deve essere raccolto sulla base di formule chiare che specificino espressamente la finalità di propaganda politica o elettorale. Non è possibile ricorrere a modalità di silenzio-assenso.

Senza un preventivo consenso informato non è lecito l'invio di messaggi, newsletter e di altro materiale di propaganda quando si utilizzano:

- dati raccolti automaticamente in Internet tramite appositi *software*;
- liste di abbonati ad un *provider*;
- dati pubblicati su siti *web* per specifiche finalità di informazione aziendale, comunicazione commerciale o attività istituzionale od associativa;
- dati ricavati da *forum* o *newsgroup*;
- dati consultabili in Internet solo per le finalità di applicazione della disciplina sulla registrazione dei nomi a dominio.

D) *Dati raccolti e messi a disposizione da terzi*

L'eventuale acquisizione dei dati personali da un soggetto terzo (il quale potrebbe averli raccolti in base ad un consenso riferito ai più diversi scopi, compresi quelli di tipo promozionale o commerciale) non esime il partito, l'organismo politico, il comitato o il candidato dall'onere di verificare, anche con modalità a campione e avvalendosi del mandatario elettorale, che il terzo:

- abbia informato gli interessati riguardo all'utilizzo dei dati per finalità di propaganda e abbia ottenuto il loro consenso idoneo ed esplicito. Il consenso deve risultare manifestato liberamente, in termini differenziati rispetto all'eventuale prestazione di beni e servizi e documentato per iscritto;
- non abbia violato il principio di finalità nel trattamento dei dati associando informazioni provenienti da più archivi, anche pubblici, aventi finalità incompatibili (artt. 11 e 61 del Codice).

Queste cautele vanno adottate anche quando il terzo, oltre a fornire i dati, svolge le funzioni di responsabile del trattamento designato da chi effettua la propaganda.

5. Obbligo di informativa

Se i dati sono raccolti presso l'interessato, quest'ultimo deve essere comunque informato a norma di legge delle caratteristiche del trattamento, salvo che per gli elementi che gli siano già noti (art. 13, commi 1 e 2). Quando i dati sono raccolti altrove, e il caso non rientra tra quelli di cui al successivo punto 6, l'informativa va fornita all'atto della registrazione o della prima, eventuale comunicazione a terzi (art. 13, commi 4 e 5).

L'informativa sintetica, ma efficace, può essere basata sulla seguente formula semplificata che può essere inserita anche nei messaggi di posta elettronica o nelle lettere di propaganda (art. 13, comma 3, del Codice):

INFORMATIVA

(Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)

“I dati che ha fornito liberamente (oppure: che sono stati estratti da ...) sono utilizzati da ... (*indicare il titolare del trattamento*) solo a fini di propaganda (o per la selezione dei candidati ...; *indicare anche se i dati verranno utilizzati per analoghe iniziative o anche da singoli candidati, oltre che da parte degli organi della forza politica*), anche con strumenti informatici, e non saranno comunicati a terzi (*indicare, se utilizzata, l'eventuale organizzazione esterna che cura l'inoltro*). Lei può in ogni momento accedere ai dati, ottenere di non ricevere più materiale di propaganda, opporsi al trattamento dei dati o chiedere di integrarli, rettificarli, ecc., rivolgendosi a ...” (*indicare le coordinate del predetto titolare del trattamento o di un suo referente, ad esempio del responsabile del trattamento facoltativamente designato*).

6. Casi in cui l'informativa non è dovuta

Il Garante ritiene che nei due seguenti casi il partito, l'organismo politico, il comitato di promotori e sostenitori o il singolo candidato non debbano fornire l'informativa agli interessati secondo le ordinarie modalità di legge relativamente alle iniziative e consultazioni in programma sino al 30 giugno 2006.

Questa Autorità, analogamente a quanto già provveduto in passato, ritiene infatti che l'impiego dei mezzi necessario per le finalità in esame sia sproporzionato rispetto ai diritti tutelati (art. 13, comma 5, lett. c), del Codice), qualora il partito, l'organismo politico, il comitato di promotori e sostenitori o il singolo candidato utilizzi i dati solo per le finalità di cui al presente provvedimento e:

- a) li raccolga direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare gli interessati, oppure
- b) invii materiale propagandistico di dimensioni ridotte che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non renda possibile inserire un'ideonea informativa anche sintetica.

L'Autorità intende anche evitare che, in un breve arco di tempo, un alto numero di interessati riceva un elevato numero di informative analoghe da parte di più soggetti impegnati in iniziative politiche e campagne elettorali.

Qualora gli interessati siano invece contattati mediante lettere cartacee, messaggi per posta elettronica o missive e plichi contenenti più documenti anche di dimensioni ridotte, l'informativa –secondo la predetta formula semplificata– potrà essere inserita nella lettera, nel messaggio, nella missiva o plico, anziché essere inviata all'atto della registrazione dei dati (art. 13, comma 5, lett. c), del Codice).

Dopo il 31 ottobre 2006, partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori e singoli candidati che intendano conservare i dati per i quali non si sia già provveduto all'informativa dovranno informare gli interessati nei modi previsti dal predetto art. 13 qualora intendano inviare loro una comunicazione.

7. Garanzie e adempimenti

Nelle iniziative di propaganda e di selezione di candidati che comportano l'utilizzo di dati personali va posta attenzione alle garanzie che il Codice prevede a tutela delle persone a cui essi si riferiscono, i quali sono a volte di natura sensibile.

Il trattamento non deve essere comunque notificato al Garante (art. 37 del Codice), quale che sia il soggetto titolare (partito, organismo politico, comitato di promotori e sostenitori o singolo candidato).

È altresì facoltativo designare uno o più responsabili del trattamento (art. 29 del Codice).

Occorre però designare le persone fisiche incaricate del trattamento (art. 30 del Codice) e adottare, in conformità al Codice, idonee misure di sicurezza conformi a quelle previste, a seconda dei casi, dagli artt. 31-36 e dall'Allegato B) del medesimo Codice.

Deve essere infine dato tempestivo riscontro ad eventuali richieste con le quali gli interessati esercitino i propri diritti, ad esempio per accedere ai dati che li riguardano, conoscerne l'origine e alcune modalità del trattamento od opporsi al loro utilizzo, ad esempio all'ulteriore ricezione di materiale o chiamate (art. 7 del Codice). Qualora il titolare di trattamento non fornisca un riscontro idoneo l'interessato può rivolgersi all'autorità giudiziaria, oppure presentare un ricorso al Garante; può altresì presentare a questa Autorità una segnalazione o un reclamo.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

- a) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice prescrive ai titolari interessati di conformare il trattamento dei dati personali ai principi richiamati nel presente provvedimento;
- b) ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Codice, dispone che partiti e movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori e singoli candidati possano prescindere dall'informativa agli interessati nei casi indicati nel punto del presente provvedimento;
- c) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice.

Roma, 7 settembre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Il caso Laziomatica. Prescrizioni a tutti i comuni sulla gestione delle anagrafi 6 ottobre 2005 (*)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del prof. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Viste le segnalazioni pervenute in ordine all'utilizzazione illecita di dati personali estratti da banche dati anagrafiche del Comune di Roma;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale, ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO:

Il Garante ha eseguito alcuni accertamenti ispettivi a seguito di segnalazioni concernenti accessi illeciti a dati anagrafici detenuti presso il Comune di Roma, nonché il rispetto delle misure di sicurezza nel trattamento dei dati, in correlazione ad un caso di falsa sottoscrizione di candidature alle elezioni regionali del 3 e 4 aprile 2005.

Gli accertamenti effettuati anche nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria hanno fatto emergere notizie di reato che sono state comunicate alla competente autorità giudiziaria.

La violazione degli obblighi e delle garanzie richiamate dal Codice in materia di protezione dei dati personali risulta già accertata in base agli atti acquisiti dal Garante, a prescindere da ogni eventuale responsabilità penale per gli illeciti configurabili.

Tra il 9 e il 14 marzo di quest'anno, presso Laziomatica S.p.A. (società per azioni a prevalente capitale regionale istituita dalla Regione Lazio, che le ha affidato la gestione del Sistema informativo regionale-S.I.R.: v. l. r. 3 agosto 2001, n. 20), risultano infatti effettuati alcuni accessi illeciti –per finalità e con modalità non consentite– ad un *data-base* anagrafico del Comune di Roma che la Regione era stata autorizzata a consultare solo per alcune finalità sanitarie, sulla base di un protocollo di intesa.

Le persone che hanno agito presso tale società hanno provveduto, senza averne titolo, ad accogliere la richiesta di un avvocato (che avrebbe potuto essere presentata solo al Comune), con la quale si chiedeva di applicare la disciplina sulle *cd.* indagini difensive (art. 391-*quater* c.p.p.).

Gli accessi in grande quantità, effettuati in singolari circostanze (utilizzo di *password* altrui; consultazioni in orari non di servizio, notturni e festivi; asseriti interventi di manutenzione straordinaria che hanno determinato la cancellazione di dati di tracciamento di accessi), hanno permesso di consultare ed utilizzare illecitamente vari dati personali inerenti anche a documenti di identità, per finalità diverse da quelle per le quali i dati anagrafici erano stati resi accessibili alla Regione.

Gli accertamenti effettuati dal Garante sulla base di una segnalazione sono stati estesi anche alla sicurezza dei dati presso i *data-base* anagrafici del Comune di Roma, ove è emerso il mancato aggiornamento del documento programmatico di sicurezza (di cui è stata data notizia, anche in questo caso, all'autorità giudiziaria con denuncia di reato nei riguardi dei

(*) G.U. 24 ottobre 2005,
n. 248
[doc. web n. 1179484]

competenti dirigenti), unitamente ad alcune inosservanze della disciplina applicabile alla gestione dell'anagrafe della popolazione residente.

A conclusione del complesso procedimento, il Garante dichiara accertate con il presente provvedimento le violazioni intercorse relativamente ai profili di propria competenza, e prescrive alla predetta società e agli enti direttamente interessati le misure necessarie per conformare i trattamenti di dati personali alle disposizioni vigenti. Analoghe prescrizioni vengono impartite in termini generali a tutti i comuni per quanto riguarda la consultazione diretta degli atti anagrafici.

1. Regione Lazio e Laziomatica S.p.A.

A prescindere dai fatti sopra riassunti, è risultato accertato che Laziomatica S.p.A. abbia comunque trattato illecitamente, nell'ambito dell'attività svolta per conto della Regione, i dati personali provenienti dai *data-base* anagrafici del Comune di Roma.

Come premesso, il rapporto Regione-Comune si è basato su un "Protocollo di intesa per la cooperazione nello sviluppo dei servizi al cittadino" stipulato il 12 maggio 2004, che prevede uno scambio di dati tra i due enti per verifiche attinenti solo a prestazioni sanitarie (ticket, scelta del medico), inclusivo di un accesso diretto anche a dati anagrafici detenuti dal Comune.

Tali verifiche sono state affidate dalla Regione a Laziomatica S.p.A. sulla base di una convenzione stipulata nel 2003, con la quale si è conferito alla società il compito di consultare *on-line* i predetti dati anagrafici.

I profili di illiceità emersi sono i seguenti:

- a) sono risultate comprovate, anzitutto, alcune inosservanze della convenzione stessa: la società ha infatti violato la clausola che la impegna a non rivelare od utilizzare notizie, informazioni e dati messi a disposizione dalla Regione per finalità diverse da quelle stabilite nella convenzione medesima, e non ha altresì rispettato il distinto impegno contrattuale ad osservare le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali;
- b) in secondo luogo, sono state violate le disposizioni normative sul responsabile del trattamento. All'apparente designazione in tal senso della società –pur menzionata nella convenzione– non ha fatto seguito, come necessario, né l'elencazione scritta dei compiti affidati rispetto al trattamento dei dati, né l'indicazione delle istruzioni operative (art. 29 del Codice). La società ha anche legittimato all'accesso diretto ulteriori utenti esterni presso altri organismi come le aziende sanitarie locali.

Pertanto, la Regione Lazio (che aveva adottato solo un documento di carattere generale sulle misure di sicurezza presso le strutture della giunta regionale, applicabile ai responsabili del trattamento) potrà continuare ad avvalersi lecitamente della collaborazione della società a condizione che alla designazione di quest'ultima quale responsabile (designazione che in passato è stata al più puramente nominale), conseguano prontamente sia la specificazione analitica dei predetti compiti e istruzioni, sia una vigilanza sulla loro osservanza anche in ordine alla sicurezza dei dati.

Nessuna persona fisica, operante presso la società o la Regione, potrà trattare i dati personali comunicati dal Comune di Roma senza essere stata previamente designata quale incaricato, in conformità al Codice, anche per quanto riguarda l'individuazione del trattamento consentito e le istruzioni da impartire (art. 30 del Codice);

- c) la Regione ha avuto accesso ai dati anagrafici provenienti dal Comune di Roma con modalità non consentite. Unitamente all'interrogazione *on-line* di alcuni servizi (documenti; carte di identità, leva militare, vaccinazioni), il predetto Protocollo di intesa ha infatti previsto che la Regione, direttamente o per il tramite della società, possa accedere *on-line* ai dati di origine comunale che la disciplina anagrafica consente invece di ottenere solo con le modalità e con le cautele illustrate più avanti.

Il Protocollo di intesa deve essere quindi rivisto, prevedendo nel congruo termine di cui al seguente dispositivo una diversa modalità di comunicazione dei dati di provenienza comunale, analogamente a quanto dovrà essere disposto, a cura del Comune di Roma, nei riguardi di altri enti ed amministrazioni. Tale revisione, unitamente a quella concernente il rapporto con Laziomatica S.p.a., dovrà essere eseguita nel termine di cui al dispositivo dandone esaustiva comunicazione a questa Autorità.

2. La gestione del sistema informativo anagrafico del Comune di Roma

In base alle disposizioni dell'ordinamento anagrafico, l'ufficiale d'anagrafe può rilasciare attestazioni o certificazioni relativamente al contenuto delle schede che compongono l'anagrafe della popolazione residente, ed entro certi limiti può anche rilasciare elenchi. Ad eccezione del personale autorizzato delle forze di polizia, le medesime schede non possono essere invece consultate direttamente da parte di chiunque, anche facente parte del personale comunale, sia estraneo all'ufficio di anagrafe (artt. 1, 33, 34 e 37 d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223).

Più specificamente, gli ufficiali d'anagrafe rilasciano a chiunque ne faccia richiesta "certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia", mentre le altre notizie desumibili dagli atti anagrafici (ad eccezione di quelle riportate nelle schede anagrafiche concernenti, ad esempio, la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo di studio), possono essere oggetto di attestazione o certificazione, d'ordine del sindaco, "qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse" (art. 33, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 223/1989). L'ufficiale di anagrafe rilascia elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente, ma solo ad "amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità". Tale utilizzo è consentito anche da parte del comune che detiene i dati, per fini di comunicazione istituzionale, ma sempre su motivata richiesta questa volta "interna" all'ente (art. 177, comma 1, del Codice). Altri soggetti anche privati possono ottenere solo dati anagrafici resi anonimi ed aggregati, su richiesta per fini statistici e di ricerca (art. 34, commi 1 e 2, d.P.R. n. 223/1989).

Queste disposizioni riguardano il particolare contesto degli atti anagrafici, i quali giustificano soluzioni specifiche per quanto riguarda le modalità della loro consultazione. Tale specificità mantiene attualità in un quadro di sistema che prevede opportunamente misure generali di semplificazione dell'azione amministrativa mediante flussi di dati, trasmissioni o consultazioni telematiche di dati ed archivi (artt. 2, comma 5, l. 15 maggio 1997, n. 127; art. 43 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

In termini generali, il Codice non ha inciso sulla portata delle predette disposizioni sull'anagrafe della popolazione. Il Codice ha però ribadito la necessità del perdurante rispetto delle vigenti norme che regolano la conoscibilità e la pubblicità di taluni atti (*cf.*, *ad es.*, gli artt. 19, comma 3, 24, comma 1, lett. c), 59 e 61 del Codice), che subordinano la consultazione di materiale documentale al rispetto di determinati limiti temporali (*ad es.*, con esclusione dei periodi in cui un elenco è in fase di aggiornamento), soggettivi, oppure di talune modalità (*ad es.*, documentazione dell'identità del soggetto che intende consultare un registro) o finalità (*es.*: fini statistici e di ricerca).

Gli accertamenti effettuati hanno evidenziato che nella prassi amministrativa osservata presso il Comune di Roma nei rapporti con numerosi enti, inclusa la Regione, tale quadro normativo non è stato invece preso nella dovuta considerazione, essendosi consentita la consultazione diretta per via telematica di dati anagrafici mediante lo stesso meccanismo di "anagrafe aperta" impropriamente utilizzato per la Regione Lazio.

Riportando i dati anagrafici in una "data-base popolazione" contenente anche numerose altre informazioni (relative anche a "vaccinazioni, elettorale, leva militare", dati relativi alla carta d'identità ed al codice fiscale), si è realizzato un sistema telematico che prevede, anzitutto, un'impropria consultazione diretta di dati anagrafici da parte di altro personale comunale non facente parte dei servizi di anagrafe e di stato civile (centrali e dei municipi).

La consultazione diretta dei dati anagrafici per via telematica viene inoltre consentita a numerosi soggetti esterni al Comune di Roma (amministrazioni centrali, militari e sanitarie; uffici giudiziari ed enti locali; ecc.), senza peraltro verificare sempre e compiutamente

né la concreta motivazione di pubblica utilità in base alla quale viene richiesto di conoscere i dati, né le singole utilizzazioni dei dati consentite a regime presso enti a struttura complessa che perseguono differenti finalità. Le procedure di abilitazione all'accesso non soddisfano compiutamente l'esigenza di ottenere la comunicazione dei dati in rapporto solo ad una specifica attività funzionale svolta dal soggetto richiedente. Un ampio numero di utenti è stato infine abilitato in base ad un'istruttoria non approfondita o per utenze per diverso tempo inattive oppure disponibili a soggetti non agevolmente contattabili. Tali criticità sussistono anche nei riguardi di utenti abilitati soltanto alla consultazione dei dati e non anche a modificarli, e sono più marcate nei confronti di soggetti posti in condizione di operare diversi tipi di interrogazione del sistema, oppure di abilitare a loro volta -senza titolo- all'accesso ulteriori utenti.

In sostituzione di tali procedure, il Comune di Roma dovrà pertanto individuare entro il congruo termine di cui al seguente dispositivo un diverso meccanismo che, pur permettendo di comunicare i dati richiesti anche con strumenti automatizzati e per via telematica (e, quindi, di perseguire le finalità di snellimento ed efficienza dell'azione amministrativa a supporto del cittadino). Le richieste di certificazione o attestazione, oppure di rilascio di elenchi ad amministrazioni pubbliche motivato da ragioni accertate di pubblica utilità, potranno essere inoltrate e riscontrate anche automaticamente, per via telematica, escludendo però la consultazione diretta, anche *on-line*, degli atti di provenienza anagrafica da parte di soggetti interni ed esterni diversi da quelli preposti all'ufficio anagrafe. Dovrà altresì aversi cura di:

- a) verificare più attentamente la qualifica soggettiva dei richiedenti e la motivazione di pubblica utilità da essi perseguita;
- b) porre maggiore attenzione a presupposti, limiti e modalità previste dalla disciplina che riguarda singoli atti e documenti (*cf.*, per i dati sulle vaccinazioni, art. 4 della legge 4 febbraio 1966, n. 51; art. 3 della legge 5 marzo 1963, n. 292; per il servizio elettorale, art. 51 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223; per la carta d'identità, art. 289 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635; per le liste di leva, artt. 37 e 48 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237);
- c) individuare soluzioni più idonee per consentire il tracciamento di operazioni di richiesta e di comunicazione di dati presso postazioni di lavoro individuate e da parte di utenti parimenti identificati, monitorando utilizzi impropri e prevenendo accessi multipli realizzati utilizzando una stessa chiave di accesso presso più postazioni di lavoro.

Nel conformare a norma i trattamenti di dati anagrafici, il Comune dovrà altresì:

- d) escludere soggetti privati esterni dalla facoltà di consultare direttamente i dati, di acquisirne elenchi su richiesta e di abilitare all'accesso altri soggetti. Nel caso in cui tali soggetti privati comprovino la qualità di effettivi responsabili del trattamento per conto di soggetti pubblici, il rilascio anche informatico di elenchi dovrà essere regolato in primo luogo con il soggetto pubblico, verificando anche l'effettivo rispetto delle modalità richiamate a proposito del rapporto tra titolare e responsabile del trattamento;
- e) rivedere l'attuale configurazione della gestione in *outsourcing* del servizio anagrafico, attualmente affidata ad associazioni temporanee di imprese di ampie dimensioni. Dovranno essere adeguate al Codice le prassi seguite per la specificazione dei compiti, per impartire istruzioni riguardo al trattamento dei dati e per la vigilanza anche tramite verifiche periodiche, coordinata con mezzi e soluzioni adeguate alla delicatezza e alla complessità delle questioni trattate e dei flussi di dati.

Le misure da adottare per ottemperare alle predette prescrizioni dovranno essere eseguite nel termine di cui al dispositivo dandone esaustiva comunicazione a questa Autorità.

3. Il trattamento di dati anagrafici da parte delle amministrazioni comunali

Il Garante ritiene necessario prescrivere a tutte le amministrazioni comunali di conformare il trattamento dei dati anagrafici ai principi ed ai limiti richiamati in questa sede. Si sottolinea, in particolare, la necessità di escludere che, nel fornire ad amministrazioni pubbliche elenchi di dati anagrafici per motivi di pubblica utilità, anche telematicamente o

attuando mediante convenzioni flussi di dati verso altri soggetti pubblici (art. 2, comma 5, legge n. 127/1997), si permetta di consultare direttamente i dati dell'anagrafe della popolazione, riportati sia nelle schede anagrafiche informatiche, sia in eventuali elenchi duplicati in *data-base* di "lavoro".

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive:

- a) alla Regione Lazio, a Laziomatica S.p.A. e al Comune di Roma di conformare, ove non vi abbiano già provveduto in termini conformi a quanto indicato, i trattamenti di dati personali alle disposizioni e ai principi sopra richiamati, procedendo all'attuazione delle misure indicate in motivazione entro centottanta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;
- b) a tutti i comuni di adottare tali misure parimenti necessarie per conformare i trattamenti di dati anagrafici ai principi richiamati nel presente provvedimento;
- c) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice.

Roma, 6 ottobre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la normativa internazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali (direttiva n. 95/46/Ce), anche in relazione agli articoli 2, 10, 11 e 32 della Costituzione;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

CONSIDERATO:

1. Premessa

Sono pervenuti a questa Autorità reclami e segnalazioni con i quali si rappresenta che alcune strutture sanitarie, nell'erogare prestazioni e servizi per finalità di prevenzione, diagnostici, cura e riabilitazione, non rispetterebbero le garanzie previste dalla legge a tutela, in particolare, della dignità e della riservatezza delle persone interessate.

In materia di trattamento dei dati personali in ambito sanitario, il Codice prevede che gli organismi sanitari pubblici e privati adottino misure ed accorgimenti di carattere supplementare rispetto a quelle già previste per il trattamento dei dati sensibili e per il rispetto delle misure di sicurezza. In particolare, l'art. 83 individua alcune specifiche prescrizioni che devono tradursi anche in adeguate misure organizzative, ferma restando la necessità di adottare comunque tutti gli ulteriori accorgimenti che si rendessero opportuni per garantire il più ampio rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale.

Con il presente provvedimento, il Garante intende richiamare l'attenzione dei soggetti che operano in ambito sanitario in ordine alla necessità di adeguare il funzionamento e l'organizzazione delle strutture sanitarie alle previsioni stabilite dal Codice in materia di protezione di dati personali (art. 83). I medesimi soggetti sono altresì invitati ad adottare tutte le misure ritenute necessarie ed opportune, conformemente ai principi generali, per garantire il rispetto della dignità della persona e il massimo livello di tutela degli interessati in ambito sanitario.

2. Ambito di applicazione delle misure per il rispetto dei diritti degli interessati

Le misure organizzative in esame devono essere adottate per espresso obbligo di legge da tutti gli organismi sanitari, sia pubblici (*es.* aziende sanitarie territoriali, aziende ospedaliere), sia privati (*es.* case di cura).

Sono tenuti alla loro adozione anche i servizi e le strutture di soggetti pubblici operanti in ambito sanitario o aventi competenza in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro (*es.* osservatori epidemiologici regionali, servizi di prevenzione e sicurezza sul lavoro).

(*) [doc. web n. 1191411]

I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, nonché, deve ritenersi, anche i medici specialisti operanti in studi medici privati, non sono invece destinatari dell'obbligo di adottare dette misure, che riguardano l'organizzazione di strutture. I medesimi soggetti devono comunque ottemperare ai principi cui si ispirano le disposizioni in esame, predisponendo in ogni caso misure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale, secondo modalità adeguate a garantire un rapporto personale e fiduciario con gli assistiti (art. 83, comma 2-*bis*, del Codice).

3. Garanzie per l'interessato

Gli organismi sanitari pubblici e privati, in qualità di titolari del trattamento dei dati personali, devono garantire, in particolare, il rispetto dei seguenti principi:

a) dignità dell'interessato (art. 83, comma 2, lett. *e*) del Codice)

La prestazione medica e ogni operazione di trattamento dei dati personali deve avvenire nel pieno rispetto della dignità dell'interessato (artt. 2 e 83 del Codice).

La tutela della dignità personale deve essere garantita nei confronti di tutti i soggetti cui viene erogata una prestazione sanitaria, con particolare riguardo a fasce deboli quali i disabili, fisici e psichici, i minori, gli anziani e i soggetti che versano in condizioni di disagio o bisogno.

Particolare riguardo deve essere prestato nel rispettare la dignità di pazienti sottoposti a trattamenti medici invasivi o nei cui confronti è comunque doverosa una particolare attenzione anche per effetto di specifici obblighi di legge o di regolamento o della normativa comunitaria (*ad es.*, in riferimento a sieropositivi o affetti da infezione da Hiv –l. 5 giugno 1990, n. 135–, all'interruzione di gravidanza –l. 22 maggio 1978, n. 194– o a persone offese da atti di violenza sessuale –art. 734-*bis* del codice penale–).

Nei reparti di rianimazione dove si possono visitare i degenti solo attraverso vetrate o videoterminali devono essere adottati accorgimenti, anche provvisori (*ad es.*, mediante paraventi), che delimitino la visibilità dell'interessato durante l'orario di visita ai soli familiari e conoscenti.

La necessità di rispettare la dignità è stata rappresentata a questa Autorità anche in relazione alle modalità di visita e di intervento sanitario effettuati nelle aziende ospedaliero-universitarie alla presenza di studenti autorizzati. Le strutture che intendono avvalersi di questa modalità devono indicare nell'informativa da fornire al paziente che (art. 13 del Codice), in occasione di alcune prestazioni sanitarie, si perseguono anche finalità didattiche, oltre che di cura e prevenzione (*cf.* d.lg. n. 517/1999). Durante tali prestazioni devono essere adottate specifiche cautele volte a limitare l'eventuale disagio dei pazienti, anche in relazione al grado di invasività del trattamento circoscrivendo, ad esempio, il numero degli studenti presenti e rispettando eventuali legittime volontà contrarie.

b) riservatezza nei colloqui e nelle prestazioni sanitarie (art. 83, comma 2, lett. *c*) e *d*))

È doveroso adottare idonee cautele in relazione allo svolgimento di colloqui, specie con il personale sanitario (*ad es.*, in occasione di prescrizioni o di certificazioni mediche), per evitare che in tali occasioni le informazioni sulla salute dell'interessato possano essere conosciute da terzi. Le medesime cautele vanno adottate nei casi di raccolta della documentazione di anamnesi, qualora avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dai locali o dalle modalità utilizzate.

Il rispetto di questa garanzia non ostacola la possibilità di utilizzare determinate aree per più prestazioni contemporanee, quando tale modalità risponde all'esigenza terapeutica di diminuire l'impatto psicologico dell'intervento medico (*ad es.*, alcuni trattamenti sanitari effettuati nei confronti di minori).

c) notizie su prestazioni di pronto soccorso (art. 83, comma 2, lett. *f*))

L'organismo sanitario può dare notizia, anche per via telefonica, circa una prestazione di pronto soccorso, ovvero darne conferma a seguito di richiesta anche per via telefonica.

La notizia o la conferma devono essere però fornite correttamente ai soli terzi legittimati, quali possono essere familiari, parenti o conviventi, valutate le diverse circostanze del caso.

Questo genere di informazioni riguarda solo la circostanza che è in atto o si è svolta una prestazione di pronto soccorso, e non attiene ad informazioni più dettagliate sullo stato di salute.

L'interessato –se cosciente e capace– deve essere preventivamente informato dall'organismo sanitario (*ad es.*, in fase di accettazione), e posto in condizione di fornire indicazioni circa i soggetti che possono essere informati della prestazione di pronto soccorso. Occorre altresì rispettare eventuali sue indicazioni specifiche o contrarie.

Il personale incaricato deve accertare l'identità dei terzi legittimati a ricevere la predetta notizia o conferma, avvalendosi anche di elementi desunti dall'interessato.

d) dislocazione dei pazienti nei reparti (art. 83, comma 2, lett. g))

Il Codice incentiva le strutture sanitarie a prevedere, in conformità agli ordinamenti interni, le modalità per fornire informazioni ai terzi legittimati circa la dislocazione dei degenti nei reparti, allorché si debba ad esempio rispondere a richieste di familiari e parenti, conoscenti e personale del volontariato.

L'interessato cosciente e capace deve essere, anche in questo caso, informato e posto in condizione (*ad es.*, all'atto del ricovero) di fornire indicazioni circa i soggetti che possono venire a conoscenza del ricovero e del reparto di degenza. Occorre altresì rispettare l'eventuale sua richiesta che la presenza nella struttura sanitaria non sia resa nota neanche ai terzi legittimati (*cf.* Carta dei servizi pubblici sanitari, d.P.C.M. 19 maggio 1995).

Come per le prestazioni di pronto soccorso, questo genere di informazioni riguarda la sola presenza nel reparto e non anche informazioni sullo stato di salute.

Possono essere fornite informazioni sullo stato di salute a soggetti diversi dall'interessato quando sia stato manifestato un consenso specifico e distinto al riguardo, consenso che può essere anche manifestato da parte di un altro soggetto legittimato, in caso di impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato (art. 82).

e) distanza di cortesia (art. 83, comma 2, lett. b))

Le strutture sanitarie devono predisporre apposite distanze di cortesia in tutti i casi in cui si effettua il trattamento di dati sanitari (*es.* operazioni di sportello, acquisizione di informazioni sullo stato di salute), nel rispetto dei canoni di confidenzialità e della riservatezza dell'interessato.

Vanno in questa prospettiva prefigurate appropriate soluzioni, sensibilizzando gli utenti con idonei inviti, segnali o cartelli.

f) ordine di precedenza e di chiamata (art. 83, comma 2, lett. a))

All'interno dei locali di strutture sanitarie, nell'erogare prestazioni sanitarie o espletando adempimenti amministrativi che richiedono un periodo di attesa (*ad es.*, in caso di analisi cliniche), devono essere adottate soluzioni che prevedano un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati che prescindano dalla loro individuazione nominativa (*ad es.*, attribuendo loro un codice numerico o alfanumerico fornito al momento della prenotazione o dell'accettazione). Ovviamente, tale misura non deve essere applicata durante i colloqui tra l'interessato e il personale medico o amministrativo.

Quando la prestazione medica può essere pregiudicata in termini di tempestività o efficacia dalla chiamata non nominativa dell'interessato (*ad es.*, in funzione di particolari caratteristiche del paziente anche legate ad uno stato di disabilità), possono essere utilizzati altri accorgimenti adeguati ed equivalenti (*ad es.*, con un contatto diretto con il paziente).

Non risulta giustificata l'affissione di liste di pazienti nei locali destinati all'attesa o comunque aperti al pubblico, con o senza la descrizione del tipo di patologia sofferta o di

intervento effettuato o ancora da erogare (*es.* liste di degenti che devono subire un intervento operatorio). Non devono essere, parimenti, resi facilmente visibili da terzi non legittimati i documenti riepilogativi di condizioni cliniche dell'interessato (*es.* cartelle infermieristiche poste in prossimità del letto di degenza) (artt. 22, comma 8, e 26, comma 5, del Codice).

g) correlazione fra paziente e reparto o struttura (art. 83, comma 2, lett. *h*))

Gli organismi sanitari devono mettere in atto specifiche procedure, anche di formazione del personale, per prevenire che soggetti estranei possano evincere in modo esplicito l'esistenza di uno stato di salute del paziente attraverso la semplice correlazione tra la sua identità e l'indicazione della struttura o del reparto presso cui si è recato o è stato ricoverato.

Tali cautele devono essere orientate anche alle eventuali certificazioni richieste per fini amministrativi non correlati a quelli di cura (*ad es.*, per giustificare un'assenza dal lavoro o l'impossibilità di presentarsi ad una procedura concorsuale).

Analoghe garanzie devono essere adottate da tutti i titolari del trattamento, ivi comprese le farmacie, affinché nella spedizione di prodotti non siano indicati, sulla parte esterna del plico postale, informazioni idonee a rivelare l'esistenza di uno stato di salute dell'interessato (*ad es.*, indicazione della tipologia del contenuto del plico o del reparto dell'organismo sanitario mittente).

h) regole di condotta per gli incaricati (art. 83, comma 2, lett. *i*))

Il titolare del trattamento deve designare quali incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento i soggetti che possono accedere ai dati personali trattati nell'erogazione delle prestazioni e dei servizi per svolgere le attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, nonché quelle amministrative correlate (artt. 30 e 29 del Codice).

Fermi restando, in quanto applicabili, gli obblighi in materia di segreto d'ufficio, deve essere previsto che, al pari del personale medico ed infermieristico, già tenuto al segreto professionale (art. 9 del codice di deontologia medica del 3 ottobre 1998; art. 4 del codice deontologico per gli infermieri del maggio del 1999), gli altri soggetti che non sono tenuti per legge al segreto professionale (*ad es.*, personale tecnico e ausiliario) siano sottoposti a regole di condotta analoghe (*cf.* anche art. 10 del codice di deontologia medica).

A tal fine, anche avvalendosi di iniziative di formazione del personale designato, occorre mettere in luce gli obblighi previsti dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali con particolare riferimento all'adozione delle predette misure organizzative (artt. 30 e 35 del Codice e punto 19.6 del disciplinare tecnico allegato B) al Codice), evidenziando i rischi, soprattutto di accesso non autorizzato, che incombono sui dati idonei a rivelare lo stato di salute e le misure disponibili per prevenire effetti dannosi.

4. Comunicazione di dati all'interessato

Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari possono comunicare all'interessato informazioni sul suo stato di salute solo per il tramite di un medico (individuato dallo stesso interessato, oppure dal titolare del trattamento) o di un altro esercente le professioni sanitarie che, nello svolgimento dei propri compiti, intrattenga rapporti diretti con il paziente (*ad es.*, un infermiere designato quale incaricato del trattamento ed autorizzato per iscritto dal titolare).

La necessità di rispettare queste modalità andrebbe menzionata nelle istruzioni impartite agli incaricati del trattamento (art. 84, comma 2, del Codice). Nel caso in cui l'interessato riceva una comunicazione dalla struttura sanitaria che documenti gli esiti di esami clinici effettuati, l'intermediazione può essere soddisfatta accompagnando un giudizio scritto con la disponibilità del medico a fornire ulteriori indicazioni a richiesta.

Il personale designato deve essere istruito debitamente anche in ordine alle modalità di consegna a terzi dei documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato (*es.* referti diagnostici). In riferimento alle numerose segnalazioni pervenute, va rilevato che le certificazioni rilasciate dai laboratori di analisi o dagli altri organismi sanitari pos-

sono essere ritirate anche da persone diverse dai diretti interessati, purché sulla base di una delega scritta e mediante la consegna delle stesse in busta chiusa.

5. Altri adempimenti da rispettare

I titolari del trattamento in ambito sanitario devono infine rispettare gli obblighi che attengono:

- a) alla notificazione al Garante, dovuta nei soli casi di cui all'art. 37 del Codice (*cf.* anche provvedimento del Garante n. 1/2004 del 31 marzo 2004 recante i casi da sottrarre all'obbligo di notificazione, pubblicato sulla *G.U.* 6 aprile 2004, n. 81 e disponibile sul sito dell'Autorità www.garanteprivacy.it [doc. *web* n. 852561]);
- b) alla predisposizione dell'informativa da fornire agli interessati (art. 13 del Codice);
- c) all'acquisizione del consenso per i trattamenti di dati personali connessi all'erogazione delle prestazioni e dei servizi per svolgere attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (artt. 22, 26 e 76 del Codice);
- d) per gli organismi sanitari pubblici, al rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento per il trattamento dei dati sensibili per finalità amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione adottato ai sensi dell'art. 20 del Codice (*cf.* *Prov.* del 30 giugno 2005⁽¹⁾);
- e) al rispetto delle autorizzazioni generali rilasciate dal Garante ed, in particolare, dell'autorizzazione generale al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (artt. 26 e 76 del Codice);
- f) alle misure di sicurezza (artt. 31-36 del Codice e Allegato B) al Codice).

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

- a) prescrive a tutti i titolari del trattamento di dati personali interessati in ambito sanitario, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. *c*), del Codice di adottare, ove già non attuate, le misure necessarie od opportune al fine di rendere il trattamento dei medesimi dati conforme alle disposizioni vigenti, sulla base dei principi richiamati nel presente provvedimento e dei primi chiarimenti con esso forniti;
- b) prescrive ai medesimi titolari, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. *c*), del Codice di adottare comunque tutte le ulteriori misure per garantire, in materia di trattamento dei dati personali nell'ambito sanitario, il massimo rispetto del principio di dignità;
- c) avvia una consultazione allo scopo di acquisire elementi di informazione e documentazione da parte di organismi sanitari, nonché di soggetti, portatori di interessi pubblici e privati e portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni e comitati, in ordine alle modalità di attuazione adottate ed alle problematiche riscontrate.

Roma, 9 novembre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

(1) [doc. *web* n. 1144445]

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminate le segnalazioni presentate da singoli ed associazioni di tutela dei consumatori concernenti il trattamento di dati personali nell'ambito dell'attività di recupero crediti;

Visti gli elementi acquisiti a seguito degli accertamenti avviati ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettere *a*) e *b*), del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Ritenuta la necessità di prescrivere ai titolari del trattamento alcune misure necessarie al fine di rendere detti trattamenti conformi alle disposizioni vigenti (art. 154, comma 1, lett. *c*), del Codice);

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO:

1. Il trattamento di dati personali nelle attività di recupero crediti

Sono pervenute a questa Autorità numerose segnalazioni concernenti trattamenti di dati personali (e comportamenti) posti in essere a danno di debitori (e, più in generale, di soggetti comunque tenuti all'adempimento) in occasione dello svolgimento di attività di recupero crediti. Tale attività può essere realizzata direttamente dal creditore come pure, nel suo interesse, da terzi, di regola operanti in virtù di contratti di collaborazione (in particolare, attraverso la figura del mandato o dell'appalto di servizi). In quest'ultima ipotesi, l'attività di recupero crediti è preceduta dalla messa a disposizione di dati personali relativi al debitore. Si tratta, per lo più, di dati anagrafici, di informazioni utili per contattarlo (quali, ad esempio, i recapiti telefonici), oltre ai dati relativi alla somma dovuta (entità della medesima causale eventualmente indicata, termini apposti all'obbligazione pecuniaria, oltre che titolo della stessa).

Le risultanze hanno evidenziato l'esistenza di alcune prassi finalizzate al recupero stragiudiziale dei crediti, caratterizzate da modalità di ricerca e di presa di contatto invasive e, talora, lesive della riservatezza e della dignità personale.

In particolare, le modalità di ricerca, presa di contatto, sollecitazione, o altrimenti connesse all'esazione della somma dovuta, si manifestano nelle forme più varie: visite al domicilio o sul luogo di lavoro; sollecitazioni su utenze di telefonia fissa o mobile, comprensive dell'invio di messaggi sms di sollecito; comunicazioni telefoniche il cui contenuto a carattere sollecitatorio è preregistrato, poste in essere senza intervento di un operatore (con il rischio che soggetti diversi dal destinatario vengano a conoscenza del contenuto della chiamata); invii di avvisi relativi all'apertura della procedura di recupero crediti tramite comunicazioni individualizzate, con l'inoltro di corrispondenza recante informazioni idonee a lasciar trasparire la situazione debitoria (ad esempio, plichi recanti all'esterno la scritta "recupero crediti" o locuzioni simili) relativa agli interessati o contenenti riferimenti suscettibili di indurre il destinatario in errore circa il valore e la provenienza dell'intimazione a pagare

(*) [doc. web n. 1213644]

(usuale è il ricorso a formule quali “preavviso esecuzione notifica” o il richiamo di norme di rito con il riferimento alla futura attivazione di “ufficiali giudiziari”); affissioni di avvisi di mora sulla porta del debitore.

Non di rado, inoltre, l’attività preordinata al recupero crediti, coinvolge non soltanto il debitore, ma anche terzi, con modalità tali da metterli a conoscenza di vicende personali riferite a quest’ultimo (ad esempio, familiari, conoscenti o vicini di casa, anche utilizzando recapiti non forniti al momento della stipula del contratto e non reperibili in pubblici elenchi).

Al fine di rendere conformi alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali i trattamenti effettuati nell’ambito dell’attività di recupero crediti il Garante, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive ai titolari del trattamento l’adozione delle misure necessarie di seguito specificamente indicate, evidenziando che il creditore deve comunque adoperarsi affinché i principi richiamati con il presente provvedimento siano rispettati nell’attività materiale di recupero crediti, anche se affidata a terzi, e che gli interessati, ove i comportamenti tenuti in sede di recupero crediti integrino un illecito civile (per quanto attiene al profilo del risarcimento del danno eventualmente subito) o penale (in quanto suscettibili di integrare fattispecie di reato quali le molestie o le minacce), possono ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria per i profili di rispettiva competenza.

2. Principio di liceità nel trattamento

Chiunque effettui un trattamento di dati personali nell’ambito dell’attività di recupero crediti deve osservare il principio di liceità nel trattamento: tale precetto è violato dal comportamento (attuato da taluni operatori economici) consistente nel comunicare ingiustificatamente a soggetti terzi rispetto al debitore (quali, ad esempio, familiari, coabitanti, colleghi di lavoro o vicini di casa), informazioni relative alla condizione di inadempimento nella quale versa l’interessato (comportamento talora tenuto per esercitare indebite pressioni sul debitore al fine di conseguire il pagamento della somma dovuta).

Integra, altresì, un trattamento illecito il ricorso alle descritte comunicazioni telefoniche preregistrate volte a sollecitare il pagamento, realizzate senza l’intervento di operatore, essendo tale modalità di contatto suscettibile di rendere edotti soggetti diversi dal debitore della sua asserita condizione di inadempimento.

Del pari, diffusione illecita di dati personali si ha con l’affissione ad opera di incaricati del recupero crediti di avvisi di mora (o, comunque, di sollecitazioni di pagamento) sulla porta del debitore, potendo tali dati personali venire a conoscenza di una serie indeterminata di soggetti nell’intervallo di tempo (talora prolungato) in cui l’avviso risulta visibile.

3. Principio di correttezza nel trattamento

In occasione dello svolgimento delle attività di recupero crediti deve altresì essere osservata la clausola generale di correttezza (art. 11, comma 1, lett. a), del Codice): in base ad essa sono preclusi, sia in fase di raccolta delle informazioni sul debitore, sia nel tentativo di prendere contatto con il medesimo (anche attraverso terzi), comportamenti suscettibili di incidere sulla sua dignità, qui riguardata sul solo piano della disciplina di protezione dei dati personali.

Sono pertanto illecite le operazioni di trattamento consistenti nel sollecitare il pagamento con modalità che palesino ad osservatori esterni il contenuto della comunicazione: ciò può accadere nel caso di utilizzo di cartoline postali o tramite l’invio di plichi recanti all’esterno la scritta “recupero crediti” (o locuzioni simili dalle quali possa comunque desumersi l’informazione relativa all’asserito stato di inadempimento del destinatario della comunicazione).

Attesa la natura delle informazioni trattate e l’elevato rischio di diffusione a terzi di informazioni personali relative al debitore, è pertanto necessario che le sollecitazioni di pagamento siano portate a conoscenza del solo debitore, ricorrendo a plichi chiusi, che riportino all’esterno le sole indicazioni necessarie ad identificare il mittente, prive di dati eccedenti rispetto a quelli necessari al recapito della comunicazione (in questo senso, al fine di evitare un’inutile divulgazione di dati personali, *v.* già in materia di notificazione degli atti giudiziari, *Prov. 22 ottobre 1998*⁽¹⁾, in *Boll. n. 6/1998*, p. 13; *v.* altresì, con riferimento ad una fattispecie particolare, *Prov. 12 giugno 2000*⁽²⁾, in *Boll. n. 13/2000*, p. 38, 41).

(1) [doc. web n. 1104097]

(2) [doc. web n. 30923]

In tal senso, inoltre, depongono alcune innovazioni apportate al codice di procedura civile (*cf.*, in particolare, gli artt. 137, comma 3, 140, 250, comma 2, c.p.c., come modificati dall'art. 174 del Codice), introdotte per rendere tale disciplina compatibile con le finalità di protezione dei valori personali menzionati all'art. 2, comma 1, del Codice, come pure alcune norme (settoriali) che, disciplinando la modalità trasmissiva di intimazioni di pagamento, ne prevedono la comunicazione in plico chiuso (*cf.*, ad esempio, art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, relativo alla notificazione della cartella di pagamento; art. 11, comma 1, d.m. 14 giugno 2004, Approvazione delle modalità di gestione del fondo di garanzia per il credito al consumo, di cui al d.m. 22 dicembre 2003; art. 4, comma 1, d.m. 9 marzo 2001 n. 124, Regolamento concernente le modalità di istituzione del Fondo di garanzia sulle operazioni di credito relative al programma "P.C. per gli studenti").

4. Principi di pertinenza e finalità

Il trattamento delle informazioni personali effettuato nell'ambito delle attività di recupero crediti deve svolgersi, altresì, nel rispetto dei principi di pertinenza, finalità e qualità dei dati (artt. 11 del Codice).

A tal fine possono formare oggetto di trattamento i soli dati necessari all'esecuzione dell'incarico, con particolare riferimento ai dati anagrafici riferiti al debitore, codice fiscale (o partita Iva del medesimo), ammontare del credito vantato (unitamente alle condizioni del pagamento) e recapiti (anche telefonici), di norma forniti dall'interessato in sede di conclusione del contratto o comunque desumibili da elenchi o registri pubblici.

Salvo l'assolvimento di specifici obblighi di legge (ad esempio, per rendere conto delle attività svolte), che può richiedere una conservazione prolungata dei dati raccolti, una volta portato a termine l'incarico, i medesimi non devono formare oggetto di ulteriore trattamento.

La loro eventuale conservazione ulteriore deve essere realizzata con modalità comunque tali da precluderne agli incaricati del trattamento la normale consultabilità (con l'adozione di opportune misure logiche o provvedendo alla trasposizione dei dati in archivi separati).

5. Informativa agli interessati

In attuazione dei principi di protezione dei dati personali, il titolare del trattamento deve rendere edotti gli interessati (di norma in sede di conclusione del contratto) delle informazioni previste all'art. 13 del Codice, con particolare riferimento all'indicazione degli eventuali responsabili del trattamento ai quali è rimesso l'incarico di procedere al recupero crediti (se del caso, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. *f*), del Codice, indicandoli nel proprio sito Internet e facendo ad esso espresso riferimento nell'informativa resa).

Ove i dati vengano raccolti presso terzi trova applicazione l'art. 13, comma 4, del Codice.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

prescrive, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. *c*), del Codice, ai titolari di trattamenti di dati personali nell'ambito dell'attività di recupero crediti le misure necessarie ed opportune di cui ai punti da 1 a 5 del presente provvedimento al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti.

Roma, 30 novembre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'articolo 125 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

Visto l'articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiesto il parere del Garante su uno schema di regolamento che individua le categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi, da sottoporre ad accertamento dell'assenza di tossicodipendenza, nonché la periodicità e le modalità di tali accertamenti.

OSSERVA:

1. Considerazioni generali

La disposizione del decreto del 1990 (art. 125 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) che trova ora attuazione riguarda una tematica di particolare delicatezza che ha implicazioni rilevanti sia per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi e della collettività, sia per i diritti fondamentali dei lavoratori interessati.

Gli accertamenti in esame, comprensivi di prelievi ed analisi, rappresentano un "trattamento sanitario" alla luce anche di quanto rilevato dalla giurisprudenza costituzionale (art. 32 Cost.; *cf.* sentenza Corte cost. n. 218 del 1994). La legge può imporli in ragione di rilevanti necessità di terzi o della collettività, ma sul presupposto del rispetto delle persone che vi vengono sottoposte e, pertanto, di un'efficace protezione, in particolare, della loro dignità e riservatezza, anche per prevenire ingiustificate discriminazioni o emarginazioni nella vita lavorativa e di relazione. Assume, quindi, particolare rilievo la circostanza che gli accertamenti sull'assenza di tossicodipendenza siano improntati a garantire in modo efficace anche i diritti dei lavoratori interessati, considerata la particolare natura dei dati trattati che possono essere idonei a rivelare lo stato di salute.

Il trattamento di dati personali relativo agli accertamenti in esame deve essere effettuato da datori di lavoro e strutture sanitarie per tutelare la sicurezza, l'incolumità e la salute di

(*) [doc. web n. 1209068]

terzi e della collettività, ed è previsto da una disposizione di legge (art. 125 d.P.R. n. 309/1990; artt. 11, comma 1, lett. *a*), 18, 19 e 20 del Codice).

Secondo i ministeri interessati, le attività lavorative che comportano un elevato rischio per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi sono individuate in quelle elencate nell'allegato I allo schema di decreto.

Gli accertamenti sanitari verrebbero disposti, stante la formulazione della disposizione di legge che si intende attuare, solo nei confronti di "lavoratori" destinati alle predette attività; non sarebbero interessati, invece, né coloro che svolgono le medesime attività in proprio, né il datore di lavoro che le esegua personalmente.

2. Ambito e modalità degli accertamenti

Il presente parere è reso solo per i profili di competenza del Garante.

Va a tal fine rilevato che alcune disposizioni dello schema riguardanti l'individuazione dei lavoratori interessati o i casi in cui gli accertamenti sanitari dovrebbero essere effettuati, devono essere riformulate in ossequio al principio di proporzionalità nel trattamento dei dati personali (art. 11, comma 1, lett. *d*), del Codice, in riferimento agli artt. 3 e 5, comma 3 dello schema).

Le specificazioni di seguito indicate sono necessarie anche nella prospettiva dell'impostazione armonica di altri tipi di accertamenti sanitari obbligatori di cui dovrebbero essere disciplinati analogamente alcuni profili (in particolare, in materia di controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro –art. 15 l. 30 marzo 2001, n. 125– e di trasmissione dell'infezione da Hiv –*cf.* art. 5 l. 5 giugno 1990, n. 135–).

In questa prospettiva, deve essere meglio tipizzata la previsione (art. 5, comma 3, lett. *a*) che impone esami complementari tossicologici a carico del lavoratore il quale presenti "sintomi di tossicodipendenza", previsione che risulterebbe di problematica applicazione e non conforme alla norma primaria da attuare. Deve risultare più evidente che gli esami complementari vanno eseguiti solo se ricorrono fattori sintomatici di una "dipendenza" da sostanze stupefacenti o psicotrope, anziché solo di un uso -anche occasionale- delle sostanze medesime. Tale specificazione va apportata nello schema, non apparendo sufficiente né un rinvio al decreto sulle procedure analitiche (art. 8, comma 4), né l'applicazione dell'altro d.m. del Ministro della salute che verrebbe applicato provvisoriamente (*v.* art. 12, comma 2).

Va altresì individuata con precisione la casistica degli incidenti sul lavoro che possono imporre un esame complementare tossicologico (art. 5, comma 3, lett. *b*), dello schema). Attualmente, si prevede che debbano essere sottoposti a tale esame tutti i lavoratori comunque coinvolti a qualsiasi titolo in un incidente sul lavoro, anche senza colpa e senza una qualche attinenza ad un fattore sintomatico di una tossicodipendenza. L'obbligo di sottoporsi ad esame tossicologico dovrebbe essere invece previsto proporzionalmente solo in presenza di incidenti che, per le loro caratteristiche e valutando il profilo comportamentale degli interessati coinvolti, si rivelino appunto sintomatici di una tossicodipendenza.

3. Trattamento dei dati personali

3.1. Applicabilità del Codice

Il trattamento dei dati personali cui si procederà in applicazione del decreto è già disciplinato dal Codice in materia di protezione dei dati personali, il quale individua specifiche regole per i datori di lavoro pubblici e privati e per le strutture sanitarie riguardo, in particolare, all'adeguata informativa da fornire ai lavoratori interessati, alle specifiche modalità di trattamento, alla conservazione dei dati nel tempo, alla necessaria designazione degli incaricati del trattamento e alle misure di sicurezza (*v.* anche artt. 20 e 112, comma 2, lett. *c*), *e*) ed *i*), del Codice, in relazione all'individuazione dei tipi di dati sensibili e di operazioni di trattamento in ambito pubblico).

Si richiama altresì l'attenzione sul requisito della qualità dei dati personali (art. 11 del Codice) che va rispettato con particolare cura nel trattamento di quelli in esame, specie per quanto riguarda l'esattezza, l'aggiornamento, la pertinenza e non eccedenza dei dati. Ciò,

anche alla luce delle conseguenze che si possono trarre dagli accertamenti e dalla circostanza che il decreto prevede anche che si prendano in considerazione dati relativi a fenomeni meramente sintomatici (art. 5, comma 3, lett. a), dello schema).

3.2 Finalità del trattamento dei dati

Appare necessario inserire nel testo una precisa, ed importante, "clausola di finalità" per affermare che nelle procedure di accertamento dell'assenza di tossicodipendenza possono essere trattati solo dati personali indispensabili per perseguire le finalità di cui al decreto e che i medesimi dati possono essere utilizzati esclusivamente per le medesime finalità di tutela della sicurezza, incolumità e salute di terzi.

Risulta, altresì, necessario specificare la finalità per la quale i dati del personale marittimo devono essere comunicati anche al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da questo ulteriormente utilizzati (art. 8, comma 9, dello schema).

3.3 Riservatezza del flusso di dati personali

La specifica previsione di riservatezza sull'esito degli accertamenti (art. 8, comma 9, dello schema) deve essere formulata anche in riferimento all'attività della struttura sanitaria e alle comunicazioni al datore di lavoro da essa effettuate, oltre che al successivo trattamento dei dati da parte del datore di lavoro (si veda la simmetrica previsione di riservatezza relativa alla richiesta di accertamenti: art. 5, comma 4, dello schema). Tale riformulazione va apportata con specifica attenzione anche ai casi in cui la struttura sanitaria si avvalga a sua volta di altre strutture convenzionate (art. 8, comma 2).

3.4 Accertamenti presso forze armate e di polizia

Occorre prevedere nell'art. 6, comma 1, secondo periodo, dello schema (tenuto conto dell'art. 1, comma 2), che gli ulteriori accertamenti specifici presso forze di polizia, forze armate e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono effettuabili solo nei casi previsti dalla normativa di settore.

In conclusione, nel ricordare che l'ulteriore decreto previsto per disciplinare le "procedure analitiche" degli accertamenti dovrà essere sottoposto al preventivo parere di questa Autorità, stanti i profili di interesse per il trattamento dei dati personali (art. 8, comma 4, dello schema), si formula il parere richiesto con le osservazioni che precedono.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

esprime il parere sullo schema di decreto con le osservazioni di cui ai punti 2 e 3 relative all'individuazione dei lavoratori da sottoporre ad esami complementari tossicologici, alle finalità del trattamento dei dati, alla qualità dei medesimi dati, alla riservatezza del loro flusso e ad accertamenti specifici presso forze armate e di polizia.

Roma, 15 dicembre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli